

Mobilità Sostenibile

NEWSLETTER N°4
LUGLIO 2008

SPECIALE ECO-INCENTIVI 2008

Gli ecoincentivi previsti dalla Finanziaria 2007 a favore della sostenibilità ambientale dei veicoli sono stati proroga-

ti per tutto il 2008 grazie al "Decreto milleproroghe" che ha tra l'altro dato maggior forza al provvedimento intro-

ducendo importanti novità. Di seguito si riportano gli incentivi previsti per le diverse categorie di veicoli.

SOMMARIO

ROTTAMAZIONE E ACQUISTO DI VEICOLI

AUTOVEETTURE:

1 Chi rottama una autovettura o un autoveicolo ad uso promiscuo "euro 0", "euro 1" o "euro 2" (quest'ultimo se immatricolato prima del 1 gennaio 1997) e acquista un'auto nuova "euro 4" o "euro 5" con emissioni inquinanti non superiori a 140 grammi di CO2 per chilometro, se alimentato a benzina o non superiori a 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentata a gasolio, ottiene un contributo e l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

4 Il contributo previsto è di 700 euro, anticipato dal venditore; l'importo aumenta di 100 euro in caso di acquisto di un'auto nuova di categoria "euro 4" o "euro 5" con emissioni inquinanti fino a 120 grammi di CO2 per chilometro; aumenta di ulteriori 500 euro nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia. L'esenzione dal pagamento del bollo auto per l'auto nuo-

va "euro 4" o "euro 5" è prevista per un anno, ma è elevata a tre anni se il veicolo rottamato è "euro 0".

Per godere degli incentivi è necessario che il contratto di acquisto della nuova autovettura sia sottoscritto entro il 31 dicembre 2008 e che la nuova auto sia immatricolata entro il 31 marzo 2009.

MOTOCICLI:

Chi rottama un motociclo o ciclomotore Euro 0 e acquista un motociclo Euro 3 nuovo, di cilindrata fino a 400 cc ottiene un contributo la rottamazione, un contributo per l'acquisto del nuovo motociclo e l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. In particolare il contributo per i costi di rottamazione (erogato dallo Stato e anticipato dal venditore) è pari ad un massimo di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore. Il contributo per l'acquisto del nuovo motociclo è pari a 300 euro, mentre l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche è

per un'annualità.

Per beneficiare degli incentivi è necessario che il contratto di acquisto del motociclo sia sottoscritto tra il 1° aprile 2008 e il 31 dicembre 2008 e che il nuovo motociclo sia immatricolato entro il 31 marzo 2009.

AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCOUO, AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI, AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE, AUTOCARAVAN:

Chi rottama un autocarro - oppure un autoveicolo per trasporto promiscuo, un autoveicolo per trasporto specifico o uso speciale, o un autocaravan - di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1° gennaio 1999 e di peso complessivo fino a 3,5 tonnellate e acquista un nuovo mezzo di categoria "euro 4" della stessa tipologia ed entro lo stesso limite di massa riceve un contributo pari a:

- 1.500 euro se il veicolo è di massa inferiore a 3000 kg;
- 2.500 euro se lo stesso ha una massa massima compresa tra i 3000 e i 3500 kg.

Per godere del beneficio è necessario che il contratto di acquisto sia stipulato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 e che il mezzo nuovo sia immatricolato entro il 31 marzo 2009. I benefici in questo paragrafo si appli-

cano anche se il veicolo demolito è intestato a un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. Sono esclusi dagli "eco-incentivi" i veicoli cd. c Km zero e quelli già immatricolati all'estero.

ACQUISTO DI VEICOLI CON ALIMENTAZIONE A METANO, A GPL, ELETTRICA O A IDROGENO

AUTOVETTURE O AUTOCARRI:

A chi acquista autovetture e veicoli nuovi, omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione doppia o esclusiva a gas metano, GPL, elettrica o a idrogeno è concesso un contributo di 1.500 euro, incrementati di 500 euro se il veicolo abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per km. Il contributo è di 2.000 euro in caso di alimentazione esclusiva elettrica e a idrogeno che non emettono CO₂. In caso di veicoli con doppia alimentazione, il limite di emissioni a cui fare riferimento è quello relativo al tipo di



alimentazione meno inquinante riportato nella carta di circolazione. Il contratto di acquisto dovrà essere sottoscritto tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2009 e il nuovo veicolo deve

essere omologato entro il 31 marzo 2010. Questo incentivo può cumularsi con quelli previsti per la rottamazione e contestuale acquisto di autovetture e autocarri, esaminati nel paragrafo precedente.

INCENTIVI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI GPL O METANO:

Erano previsti anche incentivi pari a 350 euro per l'installazione di impianti a GPL e di euro 500 per gli impianti a gas metano su autoveicoli e autovetture di qualsiasi categoria e anno di immatricolazione. Tuttavia i fondi statali previsti sono esauriti.

ROTTAMAZIONE SENZA ACQUISTO DI AUTOVETTURE E/O AUTOVEICOLI PER USO PROMISCUO

È previsto un contributo a favore di chi rottama, nel corso del 2008 un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo Euro 0, Euro 1, o Euro 2 (immatricolati prima del 1999) senza acquistare un veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data di rottamazione. Il contributo, anticipato dal demolitore e destinato

di cancellazione dal PRA è pari ad un massimo di 150 euro. È previsto inoltre il rimborso per l'abbonamento al trasporto pubblico locale per tre annualità nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, a condizione che il beneficiario non sia intestatario di altri veicoli registrati. Inoltre, chi rottama senza sostituzione, sempre se

non risulta intestatario di altri veicoli registrati può chiedere in alternativa un contributo (le cui modalità di erogazione saranno stabilite dal Ministero dell'ambiente di concerto con quello dell'Economia) pari a 800 euro, nei limiti di un budget di 2 milioni di euro, per aderire al car sharing, il servizio di condivisione degli autoveicoli.



BENEFICI PER L'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

La finanziaria 2008 (art. 1 c. 309) ha previsto la possibilità di ottenere una detrazione d'imposta sulle spese sostenute nel 2008 per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sia

su gomma che su rotaia (tram, bus, treni). La detrazione riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi è pari al 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 €. La detrazione si applica anche per la spesa è

sostenuta per il coniuge non separato e per un figlio riconosciuto, adottato, affidato o affiliato. Per godere del beneficio è necessario che i cedolini siano nominativi

ROTTAMAZIONE E ACQUISTO DI VEICOLI DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE

Anche le persone giuridiche (Società, Enti, ecc.) sono ammesse a beneficiare degli ecoincentivi a condizione che sia, il veicolo da rottamare che quello nuovo siano intestati alla stessa per-

sona giuridica. Nel caso in cui la società abbia variato la sola denominazione sociale, mantenendo lo stesso numero di codice fiscale, è ammessa a godere degli ecoincentivi nel caso

in cui acquisti un veicolo nuovo in cambio della rottamazione di un veicolo intestato con la vecchia denominazione.

GLOSSARIO

Definizioni tratte dal Codice della Strada

Art. 54. (Autoveicoli)

Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

autoveicoli: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;

Art. 53. Motoveicoli

I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semi rimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al

conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

re a due, compreso quello del conducente.

Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Art. 52. Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;

capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;

trasporto limitato al solo conducente.

I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica

per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.



Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superio-

LA PROVINCIA DI CHIETI PARTECIPA AL CONCORSO *COMUNICARE ON-LINE*

La nostra newsletter partecipa a "Comunicare on line", il concorso promosso in occasione di COM-PA, il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Imprese, in programma a Milano dal 21 al 23 ottobre 2008.

Obiettivo del concorso è valorizzare le attività di comunicazione messe a punto con le nuove tecnologie e premiare l'impegno delle Pubbliche Am-

ministrazioni locali e centrali, delle Aziende sanitarie, delle Università e

gli utenti. La premiazione avrà luogo il 23 ottobre a Milano in occasione della cerimonia di chiusura del Salone, ormai da anni riconosciuto e apprezzato come la sede privilegiata per un confronto tra Amministrazioni, Aziende, Università, studiosi e operatori impegnati nella modernizzazione della Pubblica Amministrazione, nell'efficienza dei servizi e nella qualità delle relazioni con i cittadini.



COM-PA
SALONE EUROPEO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA
DEI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

delle Local Utilities nel comunicare con professionalità ed efficacia notizie di reale interesse per i cittadini e



**Provincia di
CHIETI**



MACROSTRUTTURA F

Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Caccia e Pesca, Raccolta Funghi

Dirigente:

Ing. Giancarlo Moca

RIFERIMENTI UTILI

Tel: 0871.4084253 - 0871.4084398

www.provincia.chieti.it

E-mail: mobilita.sostenibile@provincia.chieti.it